



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 01-09-2023

N° DELIBERA: 62

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di Settembre alle ore 10:30 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X		DE LUCIA CARMINE -1958	X	
BIONDO VERONICA	X		PASCARELLA TIZIANA	X	
CIOFFI ANNA	X		SIGNORIELLO CLELIA	X	
GRIECO ROSSELLA	X		DE LUCIA FRANCESCO	X	
NUZZO GIUSEPPE		X	IADARESTA FRANCESCO	X	
VIGLIOTTI VINCENZO		X	NUZZO IGINO	X	
AFFINITA CLEMENTE	X		GUIDA VINCENZO	X	
DE LUCIA CARMINE -1973	X				
MONIELLO VINCENZO	X				
FERRARA MARCANTONIO	X				

Presiede la dott.^{ssa} **ROSSELLA GRIECO**

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - dott.^{ssa} **CHIARA MIGLIORE**

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.
Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio, introduce l'argomento posto al quinto punto all'ordine del giorno e cede la parola al consigliere Tiziana Pascarella che relaziona sulla proposta in oggetto evidenziando che il regolamento sottoposto ad approvazione consiliare è una presa d'atto di una direttiva ministeriale che ha demandato a tutti i gruppi comunali di protezione civile di adeguare il vigente regolamento comunale in materia;

Ultimato il dibattito come sopra descritto **il Presidente del Consiglio** dispone la rituale votazione in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art 49, comma 1 e art 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267/2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano con voti unanimi

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale alle ore 11:44 dichiara sciolta la seduta

Il Sindaco, Andrea PIROZZI, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 03.03.2023, la Direttiva 22 dicembre 2022, “Approvazione di uno schema – tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi Comunale di Volontariato di Protezione Civile”, al fine di consentire anche ai Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile, costituiti o da costituire, l'iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (di

seguito RUNTS).

Al punto 5. (Disposizioni transitorie e finali), la Direttiva prevede che i Gruppi Comunali esistenti e iscritti nei registri del volontariato delle regioni sono automaticamente iscritti nel RUNTS a condizione di adeguare il proprio Regolamento secondo le indicazioni previste nel regolamento – tipo, allegato alla stessa Direttiva, entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente del RUNTS ne provvederà alla cancellazione dal Registro.

Considerato che

Il Regolamento Comunale di Protezione Civile del Comune di Santa Maria a Vico è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 24.04.1997 ed il suo Gruppo Comunale di volontariato (di seguito GCVPC) è stato costituito con delibera del Commissario Prefettizio n. 6 del 24.07.1997 (approvazione da parte del CO.RE.CO. del 31.07.1997 – prot. 3312/T) e risulta regolarmente iscritto nell'Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Campania.

Per i fini istituzionali del GCVPC si rende necessario adeguare il Regolamento comunale al fine della conferma nel RUNTS.

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica.

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile.

Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Dato atto che la Commissione consiliare “Statuto e Regolamenti” ha approvato nella sua versione definitiva l'allegato schema di regolamento nella seduta del 24 Agosto 2023;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Tutto ciò premesso

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare la narrativa che precede e che si intende integralmente riportata;
- 2) Di approvare l'allegato Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile che contiene le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice del Terzo settore, in quanto applicabili ai predetti gruppi comunali:
 - a) la denominazione, così formulata: «Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Santa Maria a Vico»;
 - b) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;
 - c) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
 - d) lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo settore;
 - e) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;
 - f) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
 - g) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo.

IL SINDACO
Andrea PIROZZI

Deliberazione n. 62 del 01-09-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
ROSSELLA GRIECO

Il Segretario Generale
CHIARA MIGLIORE

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CHIARA MIGLIORE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1. Il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile, da questo punto in poi denominato con l'acronimo GCVPC, del Comune di Santa Maria a Vico, da questo punto in poi denominato Comune, è stato costituito con delibera del Commissario Prefettizio n. 6 del 24.07.1997 e successiva approvazione del CO.RE.CO. del 31.07.1997 – prot. 3312/T.
2. Il GCVPC ha la sede legale del Comune di Santa Maria a Vico, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
3. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
4. Il GCVPC risulta iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Campania.
5. Il Comune provvederà all'iscrizione del GCVPC nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4.
Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5.
Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;

- copia del codice fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
 6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.
 7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6.
Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del regolamento.

Art. 7.
Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.
Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10. Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) coordinatore operativo.

Art. 11. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
4. Il consiglio direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13.

Coordinatore operativo

1. Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea

con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

3. Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.
8. Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del Comune ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
9. Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del Comune una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione

civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.
5. Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti e vigenti disposizioni in merito.